



# COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 30/09/2013

---

**OGGETTO:** LETTURA VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

---

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di settembre in Pabillonis e nella solita sala delle adunanze alle ore 17.15.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione **ordinaria** di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	P	A		P	A
GARAU ALESSANDRO	X		MELIS ANNA SIRIA		X
MAMUSA SIMONETTA	X		TUVERI ROMINA	X	
FRAU ROBERTO	X		MATTA ALDO		X
PISANU CINZIA	X		MURGIA MAURO		X
CARA NICOLA		X	SIDA LUIGI	X	
FRONGIA FIORELLA	X		CRUCCU MARIA CRISTINA		X
SANNA RICCARDO	X		TRANQUILLI SIMONE		X
PORCU OSVALDO	X		LISCI CLAUDIO SIMONE		X
PIRAS ROBERTO	X				

Presenti n. 10

Assenti n. 7

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio Mamusa Simonetta - Presidente

Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott Daniele.

Il Presidente da lettura del resoconto della seduta del 26.08.2013;

Con voti favorevoli di tutti i consiglieri tranne il consigliere Sida che si astiene

**D E L I B E R A**

- Di prendere atto del verbale della seduta del 26.08.2013.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT DANIELE MACCIOTTA

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/10/2013 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **07/10/2013** al **21/10/2013** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo [www.comune.pabillonis.vs.it](http://www.comune.pabillonis.vs.it), per la pubblicazione il 07/10/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 21/10/2013

IL RESPONSABILE  
MARCO TUVERI



# Comune di Pabillonis

Provincia del Medio Campidano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### SEDUTA N. 11 del 26.08.2013

#### OGGETTO Approvazione verbale seduta precedente.

L'anno duemilatredici, il giorno **ventisei del mese di Agosto ore 18,05** in Pabillonis e nella solita sala delle riunioni si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla convocazione **urgente** di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale :

<i>Consiglieri</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
Garau Alessandro – Sindaco	X	
Frongia Fiorella	X	
Frau Roberto	x	
Cara Nicola		x
Pisanu Cinzia	X	
Melis Anna Siria		x
Porcu Osvaldo	X	
Mamusa Simonetta	X	
Tuveri Romina	x	
Piras Roberto	X	
Sanna Riccardo		

<i>Consiglieri</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
Cruccu Maria Cristina		x
Tranquilli Simone	X	
Matta Aldo		x
Sida Luigi		x
Lisci Claudio Simone*		x
Murgia Mauro		x

Presenti n .10

Assenti n. 7

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza Il Presidente del Consiglio : Sig.ra Mamusa Simonetta

Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott. Daniele

La seduta e' pubblica.

\*Il Consigliere Lisci entra alle ore 18,15 e partecipa alla discussione e votazione dei punti nn° 3,4.

Il Presidente del consiglio apre la seduta alle 18, 05 e propone l'inversione dell'ordine del giorno, in particolare premettendo la trattazione del punto iscritto al n. 4 rispetto al punto n. 3; nessuno dei presenti si oppone. Il Presidente del consiglio, preso atto, nomina scrutatori i Conss. Piras, Tuveri e Tranquilli. Si passa al primo punto (lettura dei verbali); posto ai voti è approvato con i voti favorevoli di tutti tranne il Cons. Tranquilli che vota contro.

Si passa al secondo punto (aliquote IMU) illustra l'Ass. Pisanu; non essendovi richieste d'intervento Il Presidente del consiglio pone ai voti la proposta che è approvata con i voti favorevoli di tutti tranne il Cons. Tranquilli che vota contro. Con la stessa composizione di voto è dichiarata immediata esecutiva.

Si passa al terzo punto (approvazione della programmazione delle oo.pp.) illustra l'Ass. Sanna; il Cons. Tranquilli chiede in dettaglio precisazioni sui singoli interventi; risponde l'Ass. Sanna; alle 18,15 entra il Cons. Lisci. Il Cons. Tranquilli chiede notizia sugli interventi per le torri faro del campo sportivo e consegna un documento che chiede venga allegato al verbale. Il testo del documento è allegato al presente verbale sub a). Non essendovi ulteriori richieste d'intervento Il Presidente del consiglio pone ai voti la proposta che è approvata con i voti favorevoli di tutti tranne i Conss. Lisci e Tranquilli che si astengono. Con la stessa composizione di voto è dichiarata immediata esecutiva.

Si passa al quarto punto (bilancio di previsione) illustra l'Ass. Pisanu; il Cons. Lisci chiede in dettaglio precisazioni sui contributi alla Parrocchia e per le attività culturali; risponde l'Ass. Pisanu. Non essendovi ulteriori richieste d'intervento il Presidente del consiglio pone ai voti la proposta che è approvata con i voti favorevoli di tutti tranne i Conss. Lisci e Tranquilli che si astengono. Con la stessa composizione di voto è dichiarata immediata esecutiva.

Il Cons. Tranquilli chiede di sapere quando sarà presentato lo studio di fattibilità in merito alla gestione autonoma dell'acqua; chiede inoltre informazioni sul promesso incontro con la cittadinanza sulla TARES. L'Ass. Sanna risponde in merito precisando che gli Uffici hanno predisposto un documento sul subentro ad Abbanoa e che entro fine mese verrà fissata la riunione per la TARES.

Il Cons. Tranquilli chiede quindi la parola ed offre lettura di una mozione il cui testo consegna indi al Presidente del consiglio chiedendone il voto immediato; il Presidente del consiglio ne ripete la lettura e pone ai voti, consegnando poi il testo al Segretario. La mozione risulta approvata con i voti favorevoli dei Conss. Lisci, Tranquilli, Mamusa, Frau, Piras, Porcu e Sanna; si astengono i Conss. Pisanu e Tuveri; contrari il Sindaco ed il Cons. Frongia. Il testo del documento è allegato al presente verbale sub b).

Il Presidente del consiglio chiude la seduta alle 18,35 circa.

Il Segretario Comunale  
(Dott. Daniele Macciotta)

Il Presidente del Consiglio  
(Mamusa Simonetta)



*Comune di Pabillonis*  
*Provincia del Medio Campidano*

**INVIO:**

- Posta*
- Corriere*
- Raccomandata*
- Fax*
- A Mano*
- Telematica*

**PROT.6310**

**DATA: 20.08.2013**

AL SIG.....  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO : AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

Le comunico che, in relazione al disposto del Titolo III del DLgs 267/2000, il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione, nella sala del Centro di Aggregazione sociale di Via Su Rieddu, **Il giorno 26/08/2013 alle ore 18,00** in 1<sup>a</sup> convocazione per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) –Lettura verbali sedute precedenti;
- 2) –Conferma Aliquote IMU;
- 3) –Approvazione del bilancio di previsione 2013;
- 4) –Approvazione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche.

**II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
(Mamusa Simonetta)

## MOZIONE CONSILIARE

Il Sottoscritto Simone Tranquilli, in qualità di Consigliere comunale, considerate le potenzialità dello strumento Internet, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva della Cittadinanza, intende sottoporre all'attenzione del Consiglio il seguente regolamento, relativo alla realizzazione e successiva pubblicazione di registrazioni audiovisive delle riunioni Consiliari da parte dell'Ente stesso o da parte di organi di informazione, come integrazione dei verbali redatti dal Segretario Comunale.

Pertanto, si chiede al Consiglio comunale di discuterne l'approvazione, a seguito di eventuali modifiche, alla prima riunione utile.

Pabillonis, 26 agosto 2013

Simone Tranquilli



L'opera (come sotto definita) è messa a disposizione sulla base dei termini della presente licenza "creative commons public licence" ("ccpl" o "licenza"). L'opera è protetta dal diritto d'autore, dagli altri diritti attribuiti dalla legge sul diritto d'autore (diritti connessi, diritti sulle banche dati, ecc.) e/o dalle altre leggi applicabili, ogni utilizzazione dell'opera che non sia autorizzata ai sensi della presente licenza e/o delle altre leggi applicabili è proibita.

Con il semplice esercizio sull'opera di uno qualunque dei diritti qui di seguito elencati, in accetti e ti obblighi a rispettare integralmente i termini della presente licenza, il licenziante concede a te i diritti qui di seguito elencati a condizione che tu accetti di rispettare i termini e le condizioni di cui alla presente licenza.

#### Art. 1 - Definizioni

Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per

- a. "Collezione di Opere", un'opera, come un numero di un periodico, un'antologia o un'enciclopedia, nella quale l'Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un'unità collettiva. Un'opera che costituisce Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza;
- b. "Opera Derivata", un'opera basata sull'Opera ovvero sull'Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d'arte, un digesto, una sintesi, o ogni altra forma in cui l'Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un'Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l'Opera sia una composizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell'Opera in relazione con un'immagine in movimento ("synching") sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza;
- c. "Licenziante", l'individuo, gli individui, l'ente o gli enti che offre o offrono l'Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza;
- d. "Autore Originario", il soggetto o i soggetti che ha o hanno creato l'Opera;
- e. "Opera", l'opera dell'ingegno o, comunque, qualsiasi bene o prestazione suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d'autore (diritto d'autore, diritti connessi, diritto sui generis sulle banche dati, ecc.), la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza;
- f. "Tu"/"Te", l'individuo o l'ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all'Opera o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all'esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza;
- g. "Elementi della Licenza", gli attributi fondamentali della Licenza scelti dal Licenziante ed indicati nel titolo della Licenza: Attribuzione, Non commerciale, Condividi allo stesso modo.

#### Art. 2 - Libere Utilizzazioni

La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcuna utilizzazione non protetta dal diritto d'autore o alcun diritto di libera utilizzazione o l'operare della regola dell'esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti sull'Opera derivanti dalle leggi applicabili.

#### Art. 3 - Concessione della Licenza


Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d'autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull'Opera qui di seguito elencati:

- a. riproduzione dell'Opera, incorporazione dell'Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell'Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere;
- b. creazione e riproduzione di un'Opera Derivata, a condizione che l'Opera Derivata (ivi incluse le traduzioni, con qualsiasi mezzo esse siano realizzate) contenga, nei modi appropriati alla forma dell'Opera Derivata, una chiara indicazione del fatto che sono state effettuate delle modifiche rispetto all'Opera originaria. Per esempio, una traduzione potrebbe contenere l'indicazione "questa è la traduzione in spagnolo dell'opera originaria, scritta in inglese"; una modifica potrebbe contenere l'indicazione "l'opera originaria è stata modificata";
- c. distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera è registrata, prestito di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell'Opera, e ciò anche quando l'Opera sia incorporata in Collezioni di Opere;
- d. distribuzione di copie dell'Opera Derivata o di supporti fonografici su cui l'Opera Derivata è registrata, prestito di copie dell'Opera Derivata o di supporti fonografici su cui l'Opera Derivata è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale di Opere Derivate.

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare all'Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l'esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati. Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati, ivi inclusi quelli di cui ai punti 4.1 e 4.g. Tutti i diritti morali irrinunciabili riconosciuti dalla legge applicabile rimangono riservati. Qualora l'Opera concessa in licenza includa una o più banche dati sulle quali il Licenziante è titolare di un diritto sui generis ai sensi delle norme nazionali di attuazione della

#### Art. 4 – Restrizioni

La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni:

- 
- a. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, anche in forma digitale, solo alle condizioni della presente Licenza e, insieme ad ogni copia dell'Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera) che distribuisce, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera che restringa i termini della presente Licenza o la capacità da parte di chi riceve l'Opera di esercitare gli stessi diritti concessi a Te con la presente Licenza. Non puoi concedere l'Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Quando distribuisce, comunichi al pubblico, rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico l'Opera, non puoi utilizzare alcuna misura tecnologica tale da limitare la capacità di chiunque riceva l'Opera da Te di esercitare gli stessi diritti concessi a Te con la presente licenza. Questo art. 4.a si applica all'Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dall'art. 4.d, come da richiesta. Qualora Tu crei un'Opera Derivata, su richiesta di qualsiasi Licenziante devi rimuovere dall'Opera Derivata stessa, nella misura in cui ciò sia possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dall'art. 4.d, come da richiesta.
  - b. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico un'Opera Derivata, anche in forma digitale, solo alle condizioni (i) della presente Licenza, (ii) di una versione successiva di questa Licenza dotata degli stessi Elementi della Licenza di questa Licenza, (iii) della licenza Creative Commons "Unported" (non adattata) o di una licenza Creative Commons di un'altra giurisdizione (sia la presente versione 3.0 che una successiva) che contenga gli stessi Elementi della Licenza di questa Licenza (ad es. Attribuzione-NonCommerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 "Unported") (la "Licenza Applicabile"). Insieme ad ogni copia dell'Opera Derivata (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera Derivata) che distribuisce, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, Tu devi includere una copia della Licenza Applicabile o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera Derivata che restringa i termini della Licenza Applicabile o la capacità di chiunque riceva l'Opera Derivata da Te di esercitare gli stessi diritti concessi a Te con la Licenza Applicabile. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla Licenza Applicabile ed all'esclusione delle garanzie. Quando Tu distribuisce, comunichi al pubblico, rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico l'Opera Derivata, non puoi utilizzare sull'Opera Derivata alcuna misura tecnologica tale da limitare la capacità di chiunque riceva l'Opera Derivata da Te di esercitare i diritti concessi a tale soggetto in forza della Licenza Applicabile. Questo art. 4.b si applica all'Opera Derivata anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, ma ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera Derivata debba esser soggetta ai termini ed alle condizioni della Licenza Applicabile.
  - c. Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Lo scambio dell'Opera con altre opere protette dal diritto d'autore, per mezzo della condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d'autore.
  - d. Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l'Opera (come definita dal succitato art. 1) o qualsiasi Opera Derivata (come definita dal succitato art. 1) o Collezione di Opere (come definita dal succitato art. 1), a meno che sia stata avanzata una richiesta ai sensi dell'art. 4.a, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d'autore sull'Opera. Devi riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originario citando il suo nome (o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originario e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una istituzione finanziatrice, un ente editoriale, un giornale) ("Parti Designate") perché siano citate nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; (iii) il titolo dell'Opera, se indicato; (iv) nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l'Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifici dover essere associato con l'Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informativa sul diritto d'autore o non dia informazioni sulla licenza dell'Opera; (v) inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 3.b, in caso di Opera Derivata, devi menzionare l'uso dell'Opera nell'Opera Derivata (ad esempio, "traduzione francese dell'Opera dell'Autore Originario", o "sceneggiatura basata sull'Opera originaria dell'Autore Originario"). La menzione richiesta dal presente art. 4.d può essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Opera Derivata o Collezione di Opere, qualora compaia una menzione di tutti i coautori dell'Opera Derivata o della Collezione di Opere, allora essa deve essere parte di tale menzione e deve apparire con lo stesso risalto concesso alla menzione degli altri coautori. Al fine di evitare dubbi, è inteso che la menzione di cui al presente articolo ha lo scopo di riconoscere la paternità dell'Opera nei modi sopra indicati e che, esercitando i Tuoi diritti ai sensi della presente Licenza, Tu non puoi implicitamente o esplicitamente affermare o fare intendere un qualsiasi collegamento con l'Autore Originario, il Licenziante e/o le Parti Designate, o che l'Autore Originario, il Licenziante e/o le Parti Designate sponsorizzano o avallino Te o il Tuo utilizzo dell'Opera, a meno che non sussista un apposito, espresso e preventivo consenso scritto dell'Autore Originario, del Licenziante e/o delle Parti Designate.
  - e. Al fine di evitare dubbi, è inteso che le restrizioni di cui ai precedenti punti 4.a, 4.b, 4.c e 4.d non si applicano a quelle parti dell'opera che siano da considerarsi Opera ai sensi della presente Licenza solo in quanto protette dal diritto sui generis su banca dati ai sensi delle norme nazionali di attuazione della Direttiva 96/9/CE sulle banche dati.
  - f. Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l'Opera sia di tipo musicale:
    - i. Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione di opere incluse in repertori. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell'Opera, se tale utilizzazione sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
    - ii. Compensi per versioni cover. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisce a partire dall'Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua distribuzione di detta versione cover sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un

vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

- g. **Compensi per la comunicazione al pubblico dell'Opera mediante fonogrammi.** Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l'Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAI), per la comunicazione al pubblico dell'Opera, anche in forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al pubblico sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
- h. **Altri compensi previsti dalla legge italiana.** Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d'autore (ad es. per l'inserimento dell'Opera in un'antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941), personalmente o per tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAI), se l'utilizzazione dell'Opera sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l'equo compenso spettante all'autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell'art. 18-bis l. 633/1941).

#### Art. 5 - Dichiarazioni, Garanzie ed Esonerazione da responsabilità

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L'OPERA IN LICENZA "COSÌ COM'È" E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL'OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIALITÀ, ALL'IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL'ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO, ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE.

#### Art. 6 - Limitazione di Responsabilità

SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL'USO DELL'OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE.

#### Art. 7 - Risoluzione

- a. La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 4.a, 4.b, 4.c e/o 4.d, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Opere Derivate o Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza.
- b. Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto d'autore applicabile sull'Opera). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare l'Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione dell'Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato.

#### Art. 8 - Varie

- a. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l'Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi tramite la presente Licenza.
- b. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale un'Opera Derivata, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera originaria nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi tramite la presente Licenza.
- c. L'invalidità o l'inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente Licenza, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettificati nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.
- d. In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.
- e. La presente Licenza costituisce l'intero accordo tra le parti relativamente all'Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all'Opera che non siano quelle qui specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tua.
- f. La presente licenza è stata redatta sulla base della legge italiana, in particolare del Codice Civile del 1942 e della legge 22 Aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

## Nota Finale

Creative Commons non è parte della presente Licenza e non dà alcuna garanzia connessa all'Opera. Creative Commons non è responsabile nei Tuoi confronti o nei confronti di altre parti ad alcun titolo per alcun danno, incluso, senza limitazioni, qualsiasi danno generale, speciale, incidentale o consequenziale che sorga in connessione alla presente Licenza. Nonostante quanto previsto nelle due precedenti frasi, qualora Creative Commons espressamente identificasse se stesso quale Licenziante nei termini di cui al presente accordo, avrà tutti i diritti e tutti gli obblighi del Licenziante.

Salvo che per il solo scopo di indicare al pubblico che l'Opera è data in licenza secondo i termini di una CCPL, nessuna parte potrà utilizzare il marchio "Creative Commons" o qualsiasi altro marchio correlato, o il logo di Creative Commons, senza il preventivo consenso scritto di Creative Commons. Ogni uso consentito sarà realizzato in osservanza delle linee guida per l'uso del marchio Creative Commons, in forza in quel momento, come di volta in volta pubblicate sul sito Internet di Creative Commons o altrimenti messe a disposizione a richiesta. Al fine di evitare dubbi, è inteso che questa restrizione all'uso del marchio non fa parte della Licenza.



**Comune di Pabillonis**  
**Provincia del Medio Campidano**  
**Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale**

**Titolo I - Disposizioni generali**

**Art. 1 - Finalità**

1. Il Comune di Pabillonis, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, del Regolamento del Consiglio Comunale e delle vigenti disposizioni, attribuisce alla diffusione, su supporto digitale, su Internet tramite pagina web o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale, la funzione prioritaria di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:

- a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
- b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;

3. Non sono ammesse altre forme di ripresa.

4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

**Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa**

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'art. 6.

**Art. 3- Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari o in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

2. Ciascun Consigliere è individualmente responsabile per le opinioni ed affermazioni dichiarate durante le riprese.

3. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per argomento dati di tale natura o più in generale dati che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

4. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000 nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

**Art. 4 Limiti di trasmissione e commercializzazione**

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.

2. I soggetti autorizzati che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale dovranno pubblicare le registrazioni in licenza "*Creative Commons Public License, Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 (ITALIA)*" allegata al presente regolamento e disponibile su Internet al seguente indirizzo:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it>

3. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

4. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese, sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

5. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti, sia di tipo civile che penale.

**Art. 5 Comportamento del pubblico e dei Consiglieri**

Non è possibile da parte del pubblico effettuare riprese video e/o scattare fotografie con qualunque strumento e/o apparecchio.

2. Per le sole ipotesi di adunanze aperte il Presidente del Consiglio può, occasionalmente, valutare l'opportunità di consentire, al pubblico, la video ripresa e/o lo scatto di fotografie.

Il Presidente del Consiglio eserciterà tale potere discrezionale avendo a mente le finalità delle sedute e la certezza che non si creino situazioni di disturbo al buon andamento dei lavori e comunque dovranno rispettarsi, in tali occasioni, le disposizioni previste per il rispetto della privacy e citate nei precedenti articoli del Regolamento.

## TITOLO II - Riprese effettuate direttamente dal Comune

### Art. 6 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Pabillonis

1. Il Comune di Pabillonis dispone la ripresa e la successiva diffusione della documentazione su Internet sul proprio sito web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa. Il materiale verrà pubblicato sotto licenza "Creative Commons Public License, Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 (IT/IT/IT)" allegata al presente regolamento e disponibile su Internet al seguente indirizzo:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it>

2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi integrali dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, fermo restando il rispetto del comma 3, Art. 6 e del comma 2, Art. 7, del presente regolamento.

3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

4. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle registrazioni audio digitali delle sedute consiliari che, essendo, per "relata", parti integranti dei verbali delle deliberazioni consiliari, si connotano come documento amministrativo, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo, anche in considerazione delle finalità delle stesse ex art. 1 e 2 del presente regolamento.

### Art. 7 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a riprendere il solo spazio riservato al Consiglio Comunale.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

3. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Pabillonis è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Presidente del Consiglio.

4. Sono altresì individuati quali incaricati del trattamento delle riprese eseguite, il Segretario Comunale e i dipendenti appartenenti all'ufficio Segreteria.

5. Il gestore privato o il Consigliere Comunale cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito Internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

6. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pabillonis a partire dalla data di pubblicazione delle relative delibere.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione video dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo del sito Internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

## TITOLO III - Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

### Art. 8 - Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, di siti web o di altri organi di informazione, a scopo di cronaca ed informazione, deve ritenersi consentita in via generale, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.

3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, riconosciuta agli interessati il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti, la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, i prescritti diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

#### Art. 9 - Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.

2. I Consiglieri Comunali possono indicare le modalità con cui preferiscono farsi riprendere durante i propri interventi. Tale scelta deve essere consegnata dal Presidente del Consiglio Comunale e ai soggetti che effettuano le riprese, prima dell'inizio dei lavori e delle riprese stesse.

3. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.

Non è, in ogni caso, consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale fatta salva specifica ed eccezionale motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale dovuta ad oggettiva ed insuperabile necessità di tipo tecnologico ed impiantistico. In quest'ultima ipotesi, è facoltà del Comune richiedere un rimborso per le spese sostenute.

4. Gli organi di informazione che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione scritta, anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale.

5. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiglieri più emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

#### Titolo IV - Disposizioni finali

##### Art. 10 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e, per la parte ad esso attinente, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanaazione di nuove in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

##### Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. In considerazione della concreta necessità di attrezzare ed adeguare tecnologicamente la sala consiliare per l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento, si dà atto che al medesimo sarà data progressiva attuazione, avendo anche a mente le necessarie risorse finanziarie in quel momento disponibili, in funzione dell'effettivo livello di adeguamento raggiunto nel tempo.

PUBBLICITÀ > PUBBLICITÀ > PUBBLICITÀ



Mario Di Sora  
Prestante UAI  
Prestante UAI

### LA SCELTA DI UN IMPIANTO A FARI PER I CAMPI SPORTIVI

Questa tipologia di realizzazioni ha manifestato un forte aumento negli ultimi 15 anni sia per l'illuminazione di grandi aree come piazze e centri urbani sia per quella di campi sportivi di vario genere.

A parte casi eccezionali sono quasi sempre fuori norma, specie quelli sportivi, e il danno è certamente aumentato dalla potenza dei flussi emessi che raramente sono inferiori a 15.000 lumen a punto luce.

Basta considerare che una lampada da 250 W al sodio sviluppa oltre 27.000 lumen e circa 2.300 mm a fari metallici di pari potenza per comprendere la necessità di ridurre al massimo il flusso disperso verso l'alto da questo tipo di campi illuminanti. In alcuni casi la sola presenza di un campo sportivo o di una torre-faro, mal realizzati, può portare alla completa devastazione del ciclo notturno con conseguente impossibilità di osservare la volta celeste. Un campo di calcio con 4 torri e 11 fari complessivi sviluppa un flusso luminoso minimo di 1.700.000 lumen tanto per avere un'idea. Una dispersione del 50% equivale a mandare in cielo circa 800.000 lumen: inquinamento luminoso devastante e spreco di energia elettrica non indifferenti!

Di impianti simili ce ne sono a migliaia in tutta Italia e ancor di più quelli di minor modulo ma pure sempre molto tanti.

Tuttavia l'esperienza insegna che, nella maggior parte dei casi, possono essere trovati dei costruttori in grado di progettare impianti nel limiti di emissione imposti dalle varie leggi o comunque tali da essere tollerati.

In questa categoria di impianti potremmo anche ricomprendere l'illuminazione dei monumenti, spesso realizzata proprio con fari di vario tipo o purtroppo con sistemi a fascio verso l'alto e di cui si parla in successivamente. Vale la pena di ricordare che questa tipologia di installazioni, per essere a norma, deve avere un'emissione massima di 0,10 cd/ftm a 90° in direzione di massima irradiazione.

Il modello della L.R. 171/2000 Lombardia (con deroghe però per impianti sportivi) è fuori posto, mentre limiti di poco superiori sono previsti in altre regioni (0 cd/ftm a 100° nel Lazio per esempio). Condizioni questa non facilmente ottenibile quando si deve illuminare una vasta area con disposizione dei pali solo su fascia perimetrale. L'ideale sarebbe l'impiego di fari fortemente asimmetrici montati con inclinazione a 0°, su pali adeguatamente alti, ma vari fattori come la mancanza di un serio progetto, l'ignoranza degli installatori, la volontà di risparmiare a tutti i costi e altri ancora, comportano il più delle volte l'allestimento di impianti con fari inclinati a 50/60° e quindi percentuali di flusso diretto verso l'alto nell'ordine del 50% ed anche più nel caso di fari asimmetrici!

In primo luogo sarà bene ricordare la differenza tra fari simmetrici ed asimmetrici, ancora non ben compresa dagli stessi installatori. Nel primo il raggio di luce viene ripartito appunto in modo simmetrico e la lampada si trova esattamente al centro della parabola. Più che per grandi aree sono consigliabili per piccoli spazi o, meglio ancora, per illuminazione frontale di edifici (ovviamente previa schermatura).

In quelli asimmetrici invece l'emissione di luce




Figura 1. Distribuzione della luce da un impianto a fari.

Pratigugnano e nostro percorso nella modalità con cui adeguare gli impianti di illuminazione di emergenza oggi degli impianti realizzati con fari, non a vani cinguoli o a gruppi (in genere a torri-fari).

Di Sora

solo di luce è più avvenuta in una direzione proprio per il fatto che la lampada si trova da un lato rispetto la parabola che, per dirla in una forma diversa rispetto quella dei simmetrici.

Con questa soluzione diventa più facile illuminare con pali posti ai bordi delle aree purché gli stessi siano abbastanza alti. In caso contrario si sarà costretti, come quasi sempre succede, ad elevare l'inclinazione dei fari per raggiungere con la luce i punti centrali delle zone da illuminare.

Tante volte nel corso dei controlli che l'Ossevatorio di Campo Caffio effettua, ormai da oltre 15 anni, abbiamo constatato l'esistenza di impianti con fari (figura 4) con inclinazioni tali da disperdere luce fino all'80% verso l'alto.

In molti casi è possibile risolvere il problema semplicemente riducendo l'inclinazione a 10° per i simmetrici e a 0° per gli asimmetrici. Purtroppo quando i pali di sostegno non sono abbastanza alti o le aree da illuminare sono troppo ampie bisogna ricorrere ad altre soluzioni, non sempre economiche e quindi sgradite ai proprietari degli impianti.

La via maestra è sempre quella di chiedere il massimo possibile con l'uso di sostegni più alti e l'impiego di fari asimmetrici di qualità. Come soluzione alternativa, e certamente più economica, segnalò quella di realizzare specifici schermi metallici su tre fari (figura 4) con lunghezza delle coperture pari almeno a metà di quella del lato maggior del faretto quindi se il proiettore è un 40 cm x 40 cm la schermatura dovrà avere una profondità di 25 cm.

In questo modo, effettuando però le dovute prove, sarà possibile mantenere l'inclinazio-




Figura 2. Area di illuminazione generata da un faretto.




Figura 3. Fari asimmetrici su pali alti.

al 1° circa, 10°-10° anche meno per fari asimmetrici. Utilizzando tuttavia in modo intelligente il fuso disperso oltre i 90°, l'inclinazione di oltre 40° ai schermi dovrebbe essere ancora più profonda e quindi la soluzione non è più applicabile per il totale oscuramento del fuso luminoso necessario all'illuminazione luminosa.

Un'ultima segnalazione sull'esistenza di fari, in genere a forma circolare, dotati di una lamina in forma montata superiormente alla lampada e lamina di deflettore. Non sempre però sono in grado di risolvere in modo pieno alla fonte l'alone speso per inclinazioni superiori ad 40° anche in questo caso quindi è necessario affiancare una visiera superiore.

Nella prossima puntata approfondiremo le tecniche per l'illuminazione monumentale scoprendo come sia possibile realizzare impianti di qualità senza per questo ricorrere a potenze e flussi elevati.



Figura 4. Schema di un faretto asimmetrico di qualità con inclinazione di oltre 40°.



Mario Di Sora  
Presidente IAL  
Incaricato IAL 1997

Con questo numero  
ci rendiamo in forma pubblica  
di approvazione ed  
profonda del ministero  
arrivano. La legge si può con  
fatica diverse e non potrebbe  
rispetto a quelle non esse  
tobacco ma ad una riforma  
precedent.  
Nella stessa legge ha sviluppato  
l'articolo 14, che con  
specifica riferimento alla  
legislazione d'urto mentre  
allegato di procedura, regola il  
cancro, in sostanza, come  
manifestare un rapporto che non  
a conto no alle norme di  
cervicente e non scegliere o  
controllare nella realizzazione di  
nuovi impianti o  
nei adeguamenti degli stessi

di mesi a seguire pubblicamente anche pro  
va sul campo di corpi illuminanti per verificare  
in che misura rispondano alle caratteristiche  
prestazionali dichiarate e per valutare il rapporto  
tra qualità prezzo. Un problema molto atteso per i ri  
bisogni con il vantaggio ed il valore aggiunto  
che di questa materia, ma si è trattato nelle ma  
no in rete e pubblicazioni di tipo astronomico.

Credo invece che l'IAL debba dare un contributo  
affinché tutti gli astrofili, se veramente inter  
essati a come combattere l'inquinamento lumino  
so o anche semplicemente curiosi, siano messi  
in grado di comprendere, in modo più concreto  
come quale contributo possono dare, nel  
loro e nel nazionale interesse, per il rispetto delle  
numerose leggi regionali e locali in Italia.

Ritengo che la Commissione Inquinamento Luminoso,  
presieduta dal responsabile Lino Inghilfieri e dai  
membri Roberto Calzavara e Gaetano Paradisi  
Miconi, è a disposizione di tutti per  
chiarimenti di ogni genere.

Tra i principali nemici del cielo stellato pos  
siamo certamente annoverare gli impianti costi  
tuiti dalle triple e quadruple sfere che, nor  
malmente, possono essere trasparenti, bianche o  
prismatizzate. Nel primo caso è possibile, alme  
no in parte, prevedere all'accensione senza

nessun problema l'integrale sostitu  
zione mentre per quelle bianche, opaline o pri  
smatizzate questo non è consentito in quanto  
qualsiasi sfera in ogni caso non riesce a limi  
tare il flusso luminoso disperso nei limiti impo  
sti dalle norme vigenti delle leggi regionali.

In primis, e come è stato a questo luso  
una ditta che non tutte purtroppo trattano la  
materia in modo corretto infatti in alcune re  
gioni ci sono delle deroghe fino a 12 mila lux  
purché con lampade non superiori a 1000 lumen  
(Campania), in altre è fissato in limiti di flusso  
luminoso complessivo massimo tipo di 1000 lu  
men, accettato per i piccoli impianti. A livello  
in pratica solo nel Lazio, con la L.R. 17/2000 ed  
il Dec. Att. 10/01, sono sempre vietate e pro  
scritte dal numero e dalla potenza.

Perché delle periodicità e dell'andare di  
certe deroghe abbiamo già parlato in precedenza  
vediamo invece cosa offre il mercato per non  
difficile questo tipo di corpi illuminanti.

Per sfere trasparenti, con diametri standard di  
100 e 120 mm, sono ormai disponibili in Italia,  
a costi assolutamente contenuti (inferno a 100  
le valute di produzione realizzate dalla  
OMIKA di Prossnove e commercializzate dalla  
PILLO Divisione Inquinamento Luminoso di Ic





Figure 1 e 2. Sfera semitrasparente e sfera bianca, rispettivamente.

termino IRI che venivano pubblicizzate anche su questa rivista.

Non è stato realizzato su progetto dell'Osservatorio di Campo Carlo e sono in mio diritto supervisionare con una duplice finalità: 1) rendere molto economico gli interventi costi richiedendo le vecchie sfere, quando possibile; 2) limitare un problema sul mercato che abbia caratteristiche tali da limitare effettivamente l'inquinamento luminoso e non come certi fraudolenti illuminatori che costano il triplo delle candele e dipendono fino al 20% del flusso luminoso.

A scanso di equivoci voglio sottolineare che l'Osservatorio di Campo Carlo non ha ideato, in alcun modo, né commercializzato, né prodotto e non ha interessi economici in tal senso.

Siamo però disposti a far realizzare i modelli a costi bassi tornando il progetto in anni futuri.

Vengono applicate facilmente, prima sulla nuova delle vecchie sfere, con diluente per materie plastiche o prodotti similari, ritoccando il flusso luminoso e variando l'angolo di apertura secondo la posizione della lampada.

Inoltre il loro costo è molto inferiore a quello di buona riflettore di cui si parla, e il vantaggio di aumentare il rendimento è a vantaggio dell'interessato, non della casa o del proprietario quindi!

Nel caso le sfere siano in graniglia, di circa 250 mm in su, si può aprire per altre soluzioni come ad esempio le lamine di *Duralumin* perforate. In pratica si tratta di una normale lampada a basso consumo da 40 e 60 W dotata di un riflettore speciale in grado di abbattere drasticamente il flusso disperso. Durano circa 10.000 ore ed hanno un costo superiore a 30 €.

In ogni caso sono da ritenersi ancora convenienti rispetto l'acquisto di una sfera nuova schermata che, per quei diametri, ha un prezzo certamente superiore.

In alternativa, sempre per sfere trasparenti con diametri superiori ed equipaggiate con lampade a scarica, esistono sul mercato alcune alternative proposte dalla MARCO e dalla DISANO ed esempio in grado di limitare in modo drastico la dispersione di flusso luminoso.

La MARCO offre il riflettore Sirio, nelle versioni per sfere con attacco sospeso o a testina, e lo per sfere fino a 60 cm mentre la DISANO lo offre in 1/20 in pratica uno per i grandi corpi illuminanti con prestazioni interessanti ed il costo

forse non sono in grado di assennare la piena conformità con le leggi preesistenti e che prevedono un'uscita di 0,30 cd/ftm a 90° circa, e ciò che riduce il l'inquinamento luminoso in modo notevole. Nel caso quindi si debba adottare un vecchio impianto, o non ci siano disponibili economiche sufficienti, una soluzione di questo tipo rappresenta una buona alternativa al sopprimere lo scampo di sfere che irradiano a tutto in tutte le direzioni.

Il costo del Sirio si aggira su 60/70 €, mentre quello della Disano non dovrebbe superare i 30 € e ovviamente prima di acquistarsi sarà bene verificare, nel caso le sfere fossero di altra materia, che gli attacchi siano compatibili o facilmente adattabili.

Alcune per sfere delle sfere schermate realizzate direttamente dai vari produttori ma i loro costi, a volte, sono particolarmente proibitivi.

In ultimo, se si decide di procedere alla schermatura delle sfere, meglio una verniciatura "casalinga" in bianco il lavoro spesso e di pessimo qualità si da un punto di vista estetico che limitabile.

Appena una vernice sulla plastica comporta il caso di pannelli e vernice che solo i professionisti sono in grado di porre, eppure, ad ogni modo, lo scampato dovrà comunque ostentarsi sulla superficie superiore delle sfere non sarà un bel vedere una piccola "chiariera" sulla sfera, e un'altra come pare ho avuto modo di vedere in tre giorni.

Concludo ribadendo però che tutte queste proposte non possono essere utilizzate per sfere a gruppi di sfere, di grandi o non perfettamente trasparenti. In tal caso si dovrà obbligatoriamente procedere alla loro sostituzione.



Figura 2. Sfera con riflettore Sirio, MARCO




Figura 3. Sfera con riflettore Sirio, MARCO

di



**Maria Di Sara**  
Presidente UAI  
Associazione UAI

Dopo aver parlato della mobilità con cui acquistare gli impianti di illuminazione a controllo da sfere a questa puntata affrontiamo la problematica rappresentata dagli ancor numerosi impianti con lampade a vetro curvo, un tipo di lampade ormai obsolete.

300i

di grandi quantità, ma anche di flussi in questi lotti, questo tipo di lampade è quella più diffusa sul territorio dei vari comuni e pertanto deve essere considerata una priorità negli interventi di sobrietà energetica.

Come noto la maggior parte delle le ad rendimenti ha stabilito dei termini temporali per procedere alla modifica di tutti gli impianti non a norma. L'atteggiamento delle varie province e città economiche questi termini spesso non viene rispettato anche se, in molti casi, la conversione degli impianti più obsoleti con altri più efficienti tipo LED o comunque full cut off, ne ha comportato una sensibile riduzione.

Il solo Comune di Roma ne ha sostituiti, in questi ultimi anni, oltre 50.000 ma anche altri centri cittadini stanno procedendo in tal senso.

Ovviamente la spesa solo non è irrilevante ma, con la sostituzione integrale del corpo illuminante in solo di quei casi in cui può essere fatto l'adeguamento in modo economico mediante la sostituzione del vetro curvo con uno piano.

Vale la pena di ricordare che questo tipo di lampade, per essere a norma, debbono avere un'emissione massima di 0,04 cd/klm a 50° ed oltre questo significa che nessuna parte del flusso luminoso deve andare al di sopra di questo angolo. Per assicurare questo parametro è necessaria la coesistenza di due condizioni: 1) il vetro deve essere piano e la parabola riflettente totalmente chiusa; 2) l'inclinazione deve essere pari a 0°.

Spesso si ritiene che i soggetti più vulnerabili non sono in grado di sostituire ex novo i lampadari, e nelle zone che dispongono di adeguati finanziamenti, si corre il rischio che simili impianti vengano utilizzati ancora per molti anni.

La prima esperienza in Italia di modifica di lampade a vetro curvo sia liscio (come prismatico), a costi contenuti, è stata fatta a Brindisi e nella relativa provincia. Come noto questo comune è stato il primo ad approvare un proprio Regolamento nel 1996, seguito poi dagli altri comuni.

Proprio per far fronte all'impossibilità di acquisire un gran numero di nuovi impianti proposti al-

tri filari, l'unico di limitarsi a cambiare in coppia spontaneamente una vetro piano temperato da almeno 3-5 mm di spessore (necessario per resistere al calore sviluppato dalle lampade).

All'epoca, grazie ad un finanziamento regionale dato dall'Osservatorio Astronomico di Campo Catino per lo studio sull'inquinamento luminoso, furono impiantati di realizzare LED di alta qualità per la maggior parte dei lampadari obsoleti in zona.

In pratica con la modifica sostituisce il corpo lampade a pezzo era possibile portare la nuova luce con illuminazioni verticali di 100-150 mm. Non è poi da trascurare che, con questo tipo di intervento, non solo viene ribattuta la dispersione del flusso luminoso verso l'alto, in alcuni casi anche del 20%, ma si ottiene un aumento dell'illuminamento a terra fino ad oltre il 90% nei casi più estremi.

Ciò in quanto le coppie in polidimetilmetilene, quando viene colpito, da ciascuna opzione filare, bloccano il passaggio della luce (0,04 cd/klm) per eliminare aumentando l'effetto di riflettente in modo inconfondibile. Prova di ottenerlo con un luxmetro hanno dimostrato che, nel passaggio dalla vecchia coppia spessa al vetro piano, l'illuminazione è passata da 10 a 150 lux (il valore Univerco della LUMI con lampade da 150 W sotto altre pressioni). Questo significa che ad 15.000 lumen sviluppati dalla sorgente, solo meno di 50 W servono ad illuminare il piano stradale mentre gli altri "divulgarono" "l'irraggiamento" al-




Fig. 1. Conversione di un lampadario.

